

Codice A2015A

D.D. 3 ottobre 2025, n. 405

L.R. 23/2020 - Approvazione schema di Accordo con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'istituzione e la definizione delle modalità di gestione e accesso di apposita sezione regionale piemontese del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D.lgs. 39/2021.



ATTO DD 405/A2000C/2025

DEL 03/10/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO**

OGGETTO: L.R. 23/2020 – Approvazione schema di Accordo con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'istituzione e la definizione delle modalità di gestione e accesso di apposita sezione regionale piemontese del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D.lgs. 39/2021.

Premesso che la legge regionale n. 23/2020, recante “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”:

- all'articolo 1, riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità;
- all'articolo 4, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 8, stabilisce di perseguire le finalità e gli obiettivi della legge precitata con il concorso degli enti locali e il coinvolgimento dei soggetti istituzionali del mondo sportivo, il principale dei quali è il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- all'articolo 5, commi 1 e 2, stabilisce che, mediante l'adozione del programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva, approvato con D.C.R. n. 282–15261 del 27 giugno 2023 a valere per il triennio 2023–2025, vengano definiti gli obiettivi, le priorità strategiche, le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella legge, la tipologia di interventi, i soggetti destinatari, le risorse finanziarie da destinare agli interventi di promozione sportiva e all'impiantistica sportiva.

Premesso inoltre che il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39:

- mediante l'art. 5 ha istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza dal 31 agosto 2022, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive;
- all'art. 11 comma 4 dispone che “*Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalità di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport*”

- all'art. 13 stabilisce che il Dipartimento per lo Sport si avvalga della Società Sport e Salute S.p.a. per la gestione del Registro, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

Dato atto che:

- il Programma pluriennale, di cui in premessa, viene realizzato tramite Programmi attuativi annuali che attivano specifiche Misure e definiscono i criteri dei bandi pubblici a cui dovranno conformarsi i soggetti in sede di presentazione delle istanze di contributo, dando origine alla necessità di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato;
- le predette verifiche necessitano di piattaforme informatiche contenenti i dati autocertificati dagli istanti e il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche rappresenta lo strumento principale per verificare le informazioni di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;
- la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport della Regione Piemonte ha inviato al Dipartimento per lo Sport tramite pec, in data 11 febbraio 2025, prot. n. 3771/2025, la richiesta di istituzione e di definizione delle modalità di accesso ad apposita sezione regionale del Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche per la Regione Piemonte;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport ha riscontrato la nota precitata inviando pec in data 3 marzo 2025, prot. n. 135/2025, contenente la bozza di convenzione da sottoscrivere tra il Dipartimento per lo Sport e la Regione Piemonte, poi integrata da quest'ultima in modo non sostanziale, da cui emerge che l'Accordo è a titolo non oneroso;
- oltre alla bozza di convenzione, è stato trasmesso il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport in data 29 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

Ritenuto quindi di approvare i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato 1 Schema di Accordo sezione regionale RASD;

Allegato 1A Regolamento RASD.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto non sussistono oneri a carico dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, dott.ssa Raffaella Tittone.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241 del 07/08/1990 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- legge regionale n. 14 del 14/10/2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17;
- legge regionale n. 23 del 28/07/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- legge n.190 del 06/11/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- decreto legislativo n. 39 del 28/02/2021 recante "Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";
- legge regionale n. 23 del 01/10/2020 recante "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva";
- DGR n. 8-8111 del 25/01/2024, avente per oggetto "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- DGR n. 11-739 del 31/01/2025 avente per oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2025";
- la legge regionale n. 1/2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025) e norme collegate";
- la Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la DGR 12-852 del 3 marzo 2025 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- la DGR n. 37-1089 del 6 maggio 2025 "Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale".;

determina

- di approvare lo schema di Accordo con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'istituzione e la definizione delle modalità di gestione e accesso di apposita sezione regionale piemontese del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D.lgs. 39/2021, allegato sotto 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, comprensivo dell'allegato tecnico 1A;
- di prevedere la possibilità di apporre eventuali modifiche non sostanziali all'Accordo, in fase di stipula;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto non sussistono

oneri a carico dell'Ente;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, dott.ssa Raffaella Tittone.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte" nonché ai sensi dell'articolo 23, lettera d) del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.

IL DIRETTORE (A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO)

Firmato digitalmente da Raffaella Tittone

Allegato



Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO PER LO SPORT

ALLEGATO 1

ACCORDO
per l'istituzione e la definizione delle modalità di gestione e accesso
di apposita sezione regionale
del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
ai sensi dell'art. 11 co. 4 del D.lgs. 39/2021

TRA

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito anche “Dipartimento”), con sede in via Sardegna n. 49 – 00187 Roma, codice fiscale 80188230587, legalmente rappresentato dal Coordinatore dell’Ufficio “Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione” nell’ambito del Dipartimento per lo Sport, Dott. Guglielmo Agosta, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Dipartimento

E

La **Regione Piemonte**, con sede legale in Torino - Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale 80087670016 e P. IVA 02843860012, legalmente rappresentata dalla dott.ssa Raffaella Tittone, domiciliata per la carica in Torino, ove sopra, la quale dichiara di intervenire nel presente atto, munita dei necessari poteri, in qualità di Direttrice regionale della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio

di seguito congiuntamente definite le “**Parti**”

PREMESSE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26 con il quale è stato costituito, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’autonomo “Ufficio per lo sport”;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, con il quale l’Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 novembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 29 novembre 2023 al reg. n.3072, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea Abodi è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022 registrato dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l’incarico di Capo del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l’art. 5, che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive;

VISTO il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l’art. 13, per il quale il Dipartimento per lo Sport si avvale della Società Sport e salute Spa per la gestione del Registro, nonché per l’esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l’iscrizione al Registro, dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive

dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica;

VISTO, in particolare, l'art. 11 comma 4 del D. lgs. 39/2021, secondo il quale *“Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento possono istituire apposite sezioni regionali del registro, definendo le modalità di accesso e di gestione delle stesse tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport”*;

VISTO il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport in data 29 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2024, registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2024 al n.1411, con il quale è stato conferito al Dr. Guglielmo Agosta, referendario di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio “Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione” nell'ambito del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sport del 22 maggio 2024 in virtù del quale il dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore dell'Ufficio “Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione” nell'ambito del Dipartimento per lo Sport, è tenuto a curare tutti gli adempimenti amministrativi, inclusa l'adozione del provvedimento finale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 delle ASD e SSD che abbiano presentato la relativa domanda;

VISTA la legge regionale del Piemonte n. 23/2020, recante “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”;

VISTO il Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva della Regione Piemonte, anni 2023–2025, approvato con D.C.R. n. 282–15261 del 27 giugno 2023;

TENUTO CONTO della nota inviata dalla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport della Regione Piemonte al Dipartimento per lo Sport tramite pec in data 11 febbraio 2025, prot. n. 3771/2025, contenente la richiesta di istituzione e di definizione delle modalità di accesso ad apposita sezione regionale del Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche per la Regione Piemonte;

TENUTO CONTO della nota inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, tramite pec in data 3 marzo 2025, prot. n. 135/2025, contenente la bozza di convenzione da sottoscrivere tra il Dipartimento per lo Sport e la Regione Piemonte, integrata da quest'ultima in modo non sostanziale;

RAVVISATA la necessità, da parte del Dipartimento per lo Sport, di aderire alla richiesta formalizzata dalla Regione Piemonte e di procedere all'istituzione e alla definizione delle modalità di gestione e di accesso alla sezione regionale del Registro, tramite il presente accordo, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1

Premesse e allegati

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente all'allegato tecnico relativo alle sezioni regionali del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Allegato 1A).

Art. 2

Oggetto

1. Il presente Accordo è finalizzato all'istituzione di una apposita sezione regionale per la Regione Piemonte nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo Sport, nonché alla definizione delle modalità di gestione e di accesso ai dati della sezione stessa, ai sensi del disposto dell'art. 11, comma 4, del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

Art. 3

Istituzione della sezione regionale del Registro per la Regione Piemonte

1. In esecuzione della richiesta formalizzata dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. lgs. 39/2021, accolta dal Dipartimento per lo Sport, si stabilisce, con il presente accordo, l'istituzione di una apposita sezione regionale del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per la Regione Piemonte.

2. Alla predetta sezione regionale potranno accedere, in sola visualizzazione, gli utenti della Regione per la consultazione dei dati degli enti sportivi dilettantistici regolarmente iscritti al Registro, o che abbiano presentato istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal Regolamento del Registro, e la cui sede legale sia situata nella medesima Regione Piemonte.

Art. 4

Modalità di accesso e di gestione della sezione regionale

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Dipartimento per lo Sport si avvale della società Sport e salute Spa per la gestione e tenuta del Registro. La società Sport e salute Spa, secondo le indicazioni impartite dal Dipartimento per lo Sport e sulla base di un piano operativo approvato dallo stesso, gestisce il Registro con modalità telematiche, mediante l'utilizzo di un'apposita piattaforma, che permette il più ampio accesso alle informazioni e ai dati che devono essere inseriti ai sensi della normativa vigente.

2. Per la gestione dei dati della sezione regionale, di cui si conviene l'istituzione con il presente accordo, la Regione Piemonte sarà tenuta a fornire a Sport e Salute S.p.A. l'elenco

dei propri utenti per i quali si chiede l'accesso, completo dei dati obbligatori specificamente indicati nell'allegato tecnico relativo alla gestione delle sezioni regionali (Allegato A). Sulla base dei dati forniti, Sport e Salute S.p.A. procederà all'attivazione delle varie utenze secondo con le modalità stabilite nel medesimo allegato tecnico.

3. Gli utenti potranno accedere ai dati delle ASD/SSD, o in generale ai dati degli enti sportivi dilettantistici, così come definiti dall'art. 6 del D. lgs. 36/2021, regolarmente iscritti al Registro o che abbiano presentato istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal Regolamento del Registro, e la cui sede legale sia ubicata nella Regione Piemonte.

4. La modalità di accesso ai dati sarà consentita in sola visualizzazione.

5. Ogni ulteriore aspetto riguardante la registrazione degli utenti, la gestione e l'accesso ai dati della sezione regionale del Registro è regolato dalle disposizioni contenute nell'allegato tecnico relativo alle sezioni regionali del Registro (Allegato 1A).

Art. 5

Comunicazioni

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, deve essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport:
ufficiospport@pec.governo.it
- Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio:
sport@cert.regione.piemonte.it

2. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Art. 6

(Riservatezza e tutela della privacy)

1. Tutte le informazioni di cui una Parte dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione o in connessione con il presente Accordo e riguardanti l'altra Parte, e/o dati da questa detenuti a qualsiasi titolo, sono da considerare strettamente riservati e confidenziali e non potranno essere divulgati a terzi se non nei limiti e per gli effetti previsti dall'Accordo medesimo.

2. Le parti sono conseguentemente responsabili, ad ogni effetto, dei danni conseguenti a divulgazioni fatte o rese accessibili a terzi da parte loro e/o da qualsiasi altra persona che sia alle loro dipendenze o in relazione con loro e/o che per loro tramite sia venuta a conoscenza delle informazioni stesse.

3. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti danno atto degli adempimenti secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, prestando il consenso al trattamento dei dati che le riguardano, con le modalità e finalità di cui alla normativa vigente.

4. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“GDPR”) e del D. lgs 196/2003 e ss.mm.ii, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi, il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente contratto.

Art.7

(Recesso e risoluzione)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dall’accordo o di risolverlo consensualmente.
2. Il recesso deve essere comunicato all’altra Parte con comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo rispettivamente indicato per ciascuna parte all’art. 5 del presente Accordo.

Art. 8

Gestione delle controversie

1. Le parti s’impegnano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo in conformità ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione della convenzione e ad improntare agli stessi principi la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente Accordo.
2. Al presente Accordo si applica la legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo viene sottoscritto dalle Parti attraverso l’apposizione della firma digitale.
2. L’apposizione della firma digitale da parte dell’ultimo firmatario concluderà definitivamente l’Accordo, il quale s’intenderà, quindi, stipulato alla data di apposizione di tale ultima sottoscrizione.
3. Qualsiasi variazione, modifica e/o integrazione del presente Accordo deve essere convenuta tra le Parti in forma scritta.
4. Il presente accordo è sottoposto all’approvazione degli organi competenti, in relazione ai rispettivi ordinamenti delle Parti interessate.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento per lo Sport

Coordinatore dell'Ufficio Affari generali,
Attività internazionale e Comunicazione

Dott. Guglielmo Agosta

Regione Piemonte

Direttore regionale della Direzione Cultura,
Turismo, Sport e Commercio

Dott.ssa Raffaella Tittone



Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Sezioni Regionali

Allegato tecnico



Sommario

1. Premessa	3
2. Accessibilità al Registro.	3
3. Dati del Registro e modalità di consultazione.	4
4. Processo di dettaglio della fase di gestione delle istanze.	8

1. Premessa

Ai sensi del d.lgs. 28 febbraio 2021, n.39 è stato istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito, il “Dipartimento”) il Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (di seguito, il “Registro”), operativo a partire dal 31 agosto 2022.

In particolare, il comma 4 dell’art.11 del d.lgs. 39/2021 prevede che le Regioni possano istituire apposite sezioni regionali del Registro, definendo le modalità di accesso e di gestione delle stesse, tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport.

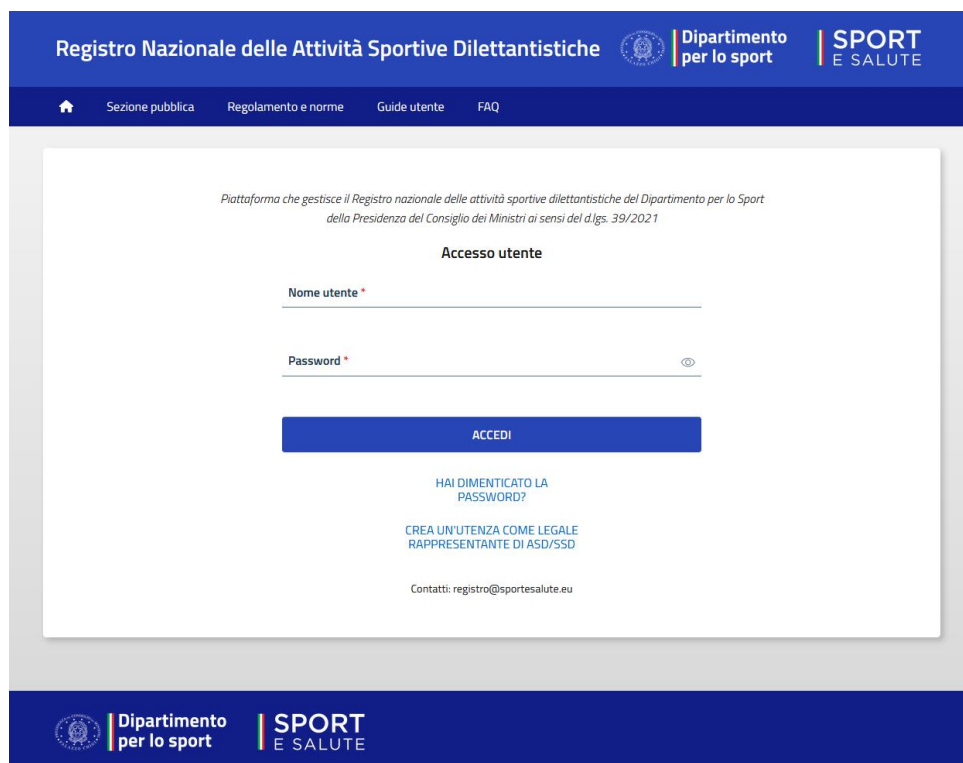
Il presente documento descrive gli aspetti inerenti all’accesso, all’utilizzo della piattaforma del Registro e ai dati in esso consultabili da parte delle Regioni¹.

2. Accessibilità al Registro.

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Dipartimento per lo sport si avvale della Società Sport e Salute Spa per la gestione e tenuta del Registro.

La società Sport e salute Spa, secondo le indicazioni impartite dal Dipartimento per lo sport e sulla base di un piano operativo approvato dallo stesso, gestisce il Registro con modalità telematiche mediante l’utilizzo di un’apposita piattaforma, che permette il più ampio accesso alle informazioni e ai dati che devono essere inseriti ai sensi della normativa vigente.

La piattaforma del Registro è accessibile tramite il link: <https://registro.sportesalute.eu/>



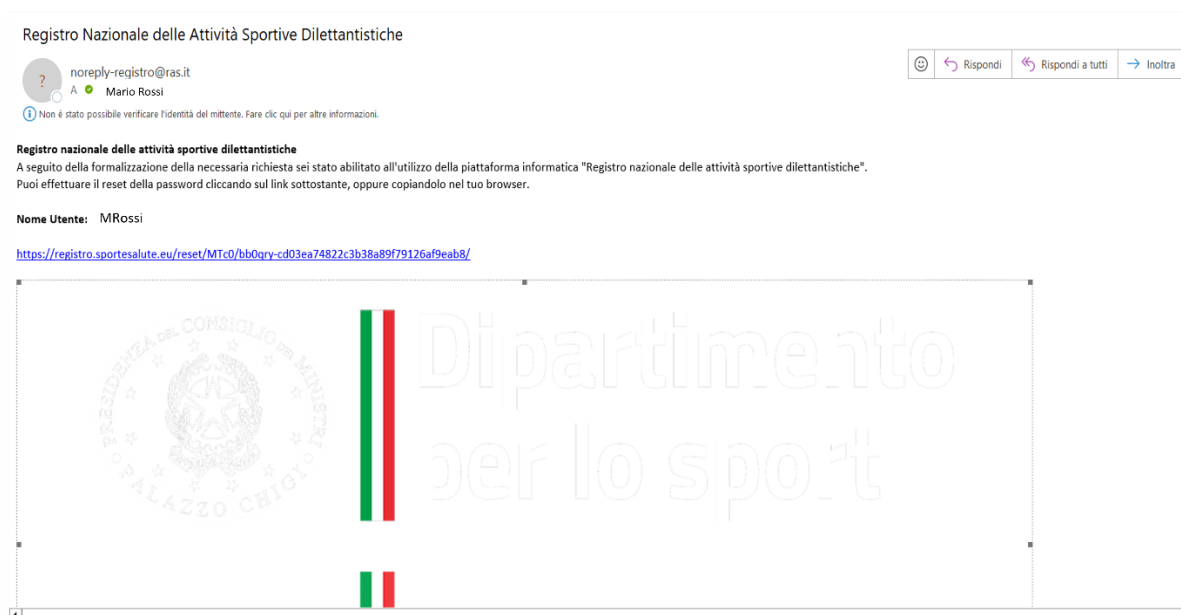
¹Per ulteriori dettagli sull’utilizzo della piattaforma verrà fornito agli utenti il relativo manuale utente, scaricabile anche da piattaforma nell’apposita sezione “Guide Utente”.

La Regione è tenuta a fornire preventivamente a Sport e Salute l'elenco dei propri utenti con i seguenti dati obbligatori:

- Nome utente
- Cognome utente
- Mail (univoca)

Sulla base dei dati forniti, Sport e Salute procederà all'attivazione delle varie utenze.

Gli utenti interessati riceveranno una mail con la conferma del loro accredito in piattaforma, il proprio "nome utente" e il link per la configurazione della propria password di accesso.



3. Dati del Registro e modalità di consultazione.

Gli utenti di una Regione potranno accedere ai dati delle ASD/SSD, o in generale ai dati degli enti sportivi dilettantistici, così come definiti dall'art.6 del d. lgs. 36/2021, regolarmente iscritti al Registro o che hanno presentato istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal Regolamento del Registro, e la cui sede legale risiede nella propria Regione².

La modalità di accesso ai dati sarà in sola visualizzazione.

² In ottemperanza dell'art.12 del d.lgs 39/2021, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito presso il CONI. Le ASD/SSD precedentemente iscritte nello stesso, alla data del 30 agosto ore 23:59, incluse le ASD/SSD riconosciute dagli OO.SS. afferenti al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sono state automaticamente trasferite.

Di seguito si riporta l'elenco e il formato dei dati relativi all'anagrafica delle ASD/SSD, all'anagrafica dei Legali Rappresentanti, ai dati delle affiliazioni, dei tesserati, e delle attività, così come previsto dal Regolamento del Registro:

A) Anagrafica associazione/società sportiva dilettantistica.

A1	Regione Sociale/Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
A2	Codice fiscale ente sportivo	11 Caratteri numerici
A3	Data costituzione	gg/mm/aaaa
A4	Polisportiva	S/N
A5	Gruppo sportivo (GSCM)	Un elemento da elenco "gruppi sportivi" {NGS, SME, SMM, SMA, ADC, PDS, GDF, VDF, CFS, POP}
A6	Natura giuridica	Un elemento tra Associazione senza personalità giuridica, Associazione con personalità giuridica, Società di capitali senza scopo di lucro (srl, spa, coop) FONDAZIONE {ANR, ASR, SRL, SPA, COP}
A7	E-Mail	Alfanumerico
A8	Pec (facoltativa)	Alfanumerico
A9	Indirizzo sede legale	Comune, via, CAP
A10	Telefono	Alfanumerico
A11	Legale rappresentante	CF, nome, cognome
A12	Delegato (facoltativo)	CF, nome, cognome, mail e telefono
A13	Ente Terzo Settore (facoltativo)	S/N
A14	Numero di Repertorio RUNTS (Obbligatorio per gli ETS)	Caratteri Alfanumerico

B) Organismi sportivi di affiliazione

Per ogni affiliazione di un ente sportivo dilettantistico ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento, devono essere indicati i seguenti dati

B1	Organismo Affiliante	Codice numerico organismo affiliante
B2	Codice affiliazione	Alfanumerico
B3	Data inizio affiliazione	gg/mm/aaaa
B4	Data fine affiliazione	gg/mm/aaaa
B5	Discipline praticate	Cfr. Allegato 1.1

C) Composizione consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale

Per ogni ente sportivo dilettantistico devono essere indicati i componenti del consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale. Per ogni membro sono previsti i seguenti dati:

C1	Anagrafica componente	CF, nome, cognome
C2	Carica e durata	Presidente, Vicepresidente, Commissario, Amministratore unico, Amministratore delegato, Consigliere, Responsabile, Proboviro, Revisore

D) Tesserati

Per ogni ente sportivo dilettantistico affiliato a un Organismo sportivo è previsto il caricamento di tutti i tesserati. Per ogni tesserato devono essere indicati i seguenti dati:

D1	Anagrafica tesserato	CF, nome, cognome
D1b	Anagrafica tesserato straniero non residente in Italia	Nome, cognome, cittadinanza, data di nascita, Stato di residenza, tipologia e numero del documento di identità.
D2	Organismo affiliante	Codice numerico organismo affiliante
D3	Codice tessera	Alfanumerico
D4	Data emissione tesseramento	gg/mm/aaaa
D5	Data scadenza tesseramento	gg/mm/aaaa
D6	Tipo tessera	Atleta agonista, Atleta praticante, Dirigente, Tecnico, Ufficiale di Gara, Altra figura tecnica, Altra figura organizzativa/istituzionale.

Per i soggetti per i quali è previsto il tesseramento individuale, l'invio dei relativi dati è di competenza degli organismi affilianti.

Per i tesserati con cittadinanza straniera, non residenti in Italia, non è richiesto il codice fiscale per l'identificazione.

E) Attività (sportive, didattiche e formative) svolte dagli enti sportivi dilettantistici.

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto il caricamento delle attività sportive, didattiche e formative organizzate o a cui partecipa attraverso i propri tesserati:

E1	Tipo attività	Sportiva, Didattica, Formativa
E1 bis	Tipo Attività per i tesserati	Libera o coordinata
E2	Denominazione	Caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
E3	Durata evento	In giorni o mesi

E4	Evento ricorrente nel corso di un anno	Si/no
E5	Frequenza (se ricorrente)	Evento non ricorrente; giornaliero; settimanale; bisettimanale; mensile; bimestrale; trimestrale; quadrimestrale; semestrale.
E6	Luogo di svolgimento o partenza	Online; estero; Italia; Regione; Provincia; Comune.
E7	Discipline (solo per attività sportiva)	Cfr. Allegato 1.1
E8	Livello competizione	Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, non agonistica
E9	Tipo (solo per attività sportiva)	Monodisciplinare; pluridisciplinare
E10	Categoria di partecipanti	Bambini e adolescenti; adulti; over 65; donne; ceti socio-economici fragili; disabili; dirigenti sportivi; tecnici sportivi; ufficiali di gara; altri operatori sportivi; altro
E11	Organizzatore	Propria, Ente Affilante, ASD, SSD, Altri

Le attività la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione è prevista per il tramite gli Organismi sportivi di affiliazione, sono da quest'ultimi inviate telematicamente all'interno del Registro ed assegnate ad ogni singolo ente sportivo dilettantistico, entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento (Campionati, corsi ecc.).

F) Sezione documentale.

Per ogni ente sportivo dilettantistico è previsto, inoltre, il caricamento nella sezione documentale dei seguenti atti:

F1	Statuto vigente	Data documento e file pdf
F2	Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva	Data documento e file pdf
F3	Dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli Amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e relative decorrenze	Data documento e file pdf
F4	Verbale modifiche statutarie	Data documento e file pdf
F5	Verbale modifiche cariche sociali	Data documento e file pdf
F6	Comunicazione variazione natura giuridica	Data documento e file pdf

G) Informazioni necessarie per l'accredito in piattaforma.

Per la creazione di un'utenza, l'ente sportivo dilettantistico deve compilare il modulo di richiesta account, contenente i seguenti dati del legale rappresentante (tutti obbligatori):

G1	Responsabile Legale/Delegato	CF, nome, cognome
G2	Codice fiscale ente sportivo	11 caratteri numerici
G3	Residenza legale rappresentate	Comune, indirizzo CAP
G4	Documento Identità	Numero e tipologia
G5	Documento Identità (fronte/retro)	File pdf
G6	Informazioni di contatto	E-mail e numero di telefono
G7	Dichiarazione sostitutiva (solo per R.L.)	File pdf

4. Processo di dettaglio della fase di gestione delle istanze.

Al fine di facilitare la consultazione e il monitoraggio delle istanze di iscrizione degli enti sportivi dilettantistici con sede legale nella propria Regione, di seguito viene descritto il processo di dettaglio della gestione delle istanze e i relativi passaggi di stato:

- a) L' ASD/SSD coadiuvata dall'O.S. affiliante inserisce i dati della domanda che risulta essere in Stato: «in completamento».
- b) L'O.S. affiliante controlla tutti i dati della domanda e approva la domanda che diviene visibile agli operatori/istruttori. La domanda passa in Stato: «In convalida».
- c) L'operatore/istruttore prende in carico la domanda che passa allo Stato: «presa in carico da un operatore».
- d) Se la domanda ai fini dell'istruttoria è OK, passa allo Stato «Convalidata in istruttoria», se al contrario non è completa di tutti i dati/documentazione richiesta passa allo Stato «Richiesta integrazioni». Contestualmente viene inviata una mail alla casella postale delle ASD/SSD inserita.
- e) Per le domande convalidate in istruttoria, il Dipartimento emanerà il relativo provvedimento amministrativo. Come concordato, l'Ufficio istruttorie segnalerà le domande che hanno superato l'istruttoria, indicativamente il 12 e il 27 di ogni mese. Una volta emanato il provvedimento amministrativo, la domanda passerà, quindi, allo Stato «Domanda accolta».
- f) Per le domanda che necessitano di integrazioni: una volta che la ASD/SSD (o direttamente l'O.S.) ha inserito le integrazioni richieste e che l'O.S. affiliante ha approvato tali integrazioni, la domanda passa nello Stato: «Integrazioni inviate». A quel punto un operatore/istruttore la riprende in carico (Stato domanda: «Preso in carico da un operatore dopo integrazioni»).

- g) Se le integrazioni inviate non sono ancora corrette, l'operatore chiede di nuovo le integrazioni e lo Stato della domanda diviene "Richiesta di integrazione dopo istruttoria". Onde non generare uno scambio eccessivo di integrazioni, viene, inoltre, contattato (via mail/telefono) l'O.S. affiliante per un ulteriore supporto nella compilazione della domanda. Come da Regolamento, l'ASD/SSD ha dieci giorni per espletare in modo definitivo le richieste di integrazione.
- h) Scaduti i termini per l'aggiornamento delle istanze di iscrizione, verrà trasmesso al Dipartimento per lo Sport l'elenco di quelle non ancora integrate e convalidabili, per l'emanazione del relativo provvedimento amministrativo di rigetto della domanda. Dopo il provvedimento del Dipartimento, la domanda passerà nello Stato «domanda rifiutata».

